

Piano Regionale di Interventi Urgenti, per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)

INDICE

PREMESSA.....	2
1. QUADRO CONOSCITIVO ESSENZIALE.....	4
1.1 Aspetti normativi.....	7
1.2 Stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale in Piemonte.....	9
1.3 informazioni riguardanti i prelievi in caccia e controllo.....	11
1.4 informazioni sull'attività di controllo esercitata nelle aree protette regionali.....	13
1.5 informazioni relative agli impatti causati dalla specie cinghiale nelle aree protette per valutare i risultati della programmazione gestionale intrapresa.....	14
1.6 Obiettivi specifici per le attività di controllo nelle aree protette.....	15
1.7 Distribuzione degli allevamenti suini in Piemonte.....	16
1.8 Analisi del rischio.....	17
2. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO.....	17
2.1 Azioni di intervento.....	17
2.2 Personale deputato agli interventi.....	18
2.3 Prelievi nelle aree venabili.....	18
3. TECNICHE DI PRELIEVO.....	19
3.1 Tecniche a basso impatto.....	19
3.2 Misure di sicurezza per la caccia di selezione nelle ore notturne.....	20
3.3 Misure di sicurezza per il tiro notturno in attività di controllo.....	20
3.4 Utilizzo dei dispositivi di cattura (gabbie e recinti).....	21
3.5 Utilizzo della teleanestesia.....	21
3.6 Foraggiamento attrattivo finalizzato alle catture o all'abbattimento.....	21
4. AREE DI PRELIEVO.....	22
5. AZIONI DI SORVEGLIANZA E DEPOPOLAMENTO.....	22
5.1 Zona Indenne.....	22
5.2 Azioni specifiche per le attività di controllo del cinghiale all'interno delle aree protette.....	23
6. TEMPI DEL PRELIEVO.....	25
7. SOGGETTI COINVOLTI NEL PRELIEVO.....	26
7.1 Attività di controllo.....	26
7.2 Prelievo venatorio.....	26
7.3 Supporto del mondo venatorio.....	27
8. AZIONI GESTIONALI AD INTEGRAZIONE DEL PRELIEVO.....	27
8.1 Monitoraggio e sorveglianza dei cinghiali.....	27
8.1.2 Sorveglianza passiva.....	27
8.2 Monitoraggio dei gradi di realizzazione del piano di depopolamento.....	27
8.3 Incentivazione al prelievo venatorio in caccia di selezione e attività di controllo.....	28
8.4 Biosicurezza e incremento sorveglianza passiva nei suini domestico / cinghiali detenuti.....	28
8.4.1 Zona indenne.....	28
8.5 Programmazione delle attività di formazione e sensibilizzazione per il periodo 2022/2023.....	32

ALLEGATO 1: STIMA POPOLAZIONE CINGHIALI

ALLEGATO 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA) IN REGIONE PIEMONTE

PREMESSA

In seguito alla conferma il 6 gennaio 2022 da parte del Centro di referenza presso IZSUM della conferma della presenza di virus della Peste Suina Africana Piemonte e in Liguria sono state avviate le procedure europee e nazionali previste dai Regolamenti, dalle leggi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie, dal Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici (rev. n. 2 del 21 aprile 2021) e dal Piano "Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021" per cui:

- l'11 gennaio 2022 il Ministero della Salute con Dispositivo Dirigenziale prot. n. 583-11/01/2022- DGSAFMDS-P istituisce la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato 2020/687/UE;
- il 12 gennaio 2022 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 3, si vieta svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera provincia di Alessandria fino al 31 gennaio 2022;
- il 14 gennaio 2022 la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione abroga la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, integra le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA;
- Il 18 gennaio 2022 il Dispositivo Direttoriale DGSAF, n. 1195, approva le *misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste Suina africana*;
- il 21 gennaio 2022 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 7 si impone il divieto allo svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta, ed in particolare in alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Tali misure rimarranno in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 aprile 2022.
- Il 4 febbraio 2022 la DGR n. 1-4624 *Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus di Peste Suina Africana* stabilisce tra le altre cose:
 - nella zona, di sorveglianza, compresa nell'area di 10 Km confinante con la Zona infetta, così come individuata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 gennaio 2022, n. 7, dovranno essere seguite le indicazioni previste dall'art. 2 del Dispositivo direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022;
 - nella zona indenne, al di fuori dei 10 km confinanti con la zona infetta, si demanda agli uffici regionali competenti, nell'ambito della rispettiva materia di competenza ed in coordinamento tra loro, la definizione tempestiva per la disciplina delle attività finalizzate:
 - alla riduzione della densità del cinghiale (depopolazione) da attuare nelle aree esterne alla zona infetta e zona di sorveglianza che preveda interventi in grado di assicurare un'elevata efficacia nella riduzione della popolazione dei cinghiali riducendo al minimo quelle attività che inducano lo spostamento degli animali, sino a riportare a livelli fisiologici la presenza dei cinghiali sul territorio regionale;
 - ad individuare eventuali misure di carattere sanitario negli allevamenti di suini domestici e di cinghiali, oltre che per la zona infetta e della zona di sorveglianza, anche sul restante territorio regionale;
- tenuto conto che sulla base della valutazione degli esperti, potrà essere valutata l'eventuale estensione dell'area di 10 km confinante con la zona infetta di ulteriori chilometri, tenendo altresì conto di eventuali barriere naturali;

- Il 17 febbraio 2022 il Decreto-Legge, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana" stabilisce, tra le altre cose, che le Regioni e le Province autonome, adottino un Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale, che include la ricognizione della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali di prelievo esclusivamente connessi al contenimento della PSA.
- Il 25 febbraio 2022 con D.P.C.M. e ai sensi dell'art. 2 del D.L. 9/2022 è nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA;
- Il 15 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 e s.m.i. "Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Ulteriori Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7"
- Il 16 marzo 2022 l'UE approva il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana includendo i territori della zona infetta da PSA in Italia delle regioni Piemonte e Liguria.
- Il 30 marzo 2022 è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 "Peste Suina Africana. Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, in adeguamento al parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) trasmesso in data 18 marzo 2022 con nota n. 014990/2022 ed in conformità al regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE.
- L'8 aprile 2022 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4874 è stato approvato il "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte". L'applicazione del Piano è subordinata ai pareri ISPRA e CEREP.
- Il 16 aprile 2022 è stato pubblicato in G.U il Testo del Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9 modificato e integrato con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).»
- Il 25 aprile 2022 il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana approva l'ordinanza n. 1/2022 "Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana".

Viste le successive ordinanze del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana;

Visti i pareri ISPRA e CEREP del 03/05/2022 che chiedevano alcune modifiche al PRIU deliberato;

Visti i pareri: CEREP del 23 giugno 2022 n.1109610 e ISPRA con protocollo in arrivo: AOO A1700A, N. Prot. 00016687 del 30/06/2022.

Dato atto che il parere ISPRA di cui al punto precedente evidenzia la seguente analisi di sintesi:

Argomento	L'argomento è stato rivisto alla luce delle indicazioni fornite nel precedente parere tecnico?
1. quadro conoscitivo essenziale	sì
2. obiettivi specifici del piano	sì (parzialmente)
3. tecniche di prelievo	sì (parzialmente)
4. aree di prelievo	sì
7. prelievi ecologici	sì (parzialmente)

Dato atto che il parere CEREP sul PRIU evidenzia la seguente analisi di sintesi:

Argomento	L'argomento è stato rivisto alla luce delle indicazioni fornite nel precedente parere tecnico?
1. rafforzamento sorveglianza passiva	sì
2. implementazione procedure smaltimento carcasse	-
3. rafforzamento misure di biosicurezza	sì
4. attività di informazione, formazione ed aggiornamento	sì
5. analisi del rischio introduzione PSA	sì

In contemporanea all'adozione degli atti di cui sopra gli Assessorati Sanità e Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte hanno attivato giornaliere azioni di confronto, informazione e Coordinamento con il Ministero della Salute, con le Regioni confinanti - in particolare con la Regione Liguria – con le provincie interessate (Alessandria, Asti e Cuneo), con le ASL e con gli ATC delle aree interessate dalla zona infetta e dalla sorveglianza attiva.

Inoltre è stata avviata una procedura di sorveglianza attiva della zona infetta finalizzata all'individuazione e georeferenziazione delle carcasse di cinghiali deceduti, per la ricerca del virus della peste suina, al fine di poter ottenere in tempi brevi i dati epidemiologici necessari a definire con ragionevole probabilità l'effettiva area di circolazione virale, attività propedeutica alla redazione del "Piano" di eradicazione della Peste suina Africana.

Con queste premesse:

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1° marzo 2019, n. 20-8485 con le s.m.i. che detta disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e alla Città metropolitana di Torino (CMTO) sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

vista la nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Registro – Classif.: I.1.a.e/2022/4 del 18/03/2022 che dà indicazioni per la redazione dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni.

In attuazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, modificato e integrato con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, è stato elaborato il "*Piano regionale di interventi urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)*"

1. QUADRO CONOSCITIVO ESSENZIALE

Il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) prevedendo urgenti e irrinunciabili correttivi alla programmazione e agli strumenti utilizzati per la gestione faunistica del cinghiale ha come obiettivo il depopolamento del suide in funzione di facilitare il controllo e l'eradicazione della peste suina africana qualora la malattia dovesse raggiungere le popolazioni di cinghiale presenti nelle zone attualmente classificate indenni. Gli elementi gestionali e organizzativi proposti nel PRIU, se

rapidamente e compiutamente adottati, potranno innescare anche una decisa riduzione degli impatti (ecologici, economici, sociali e sanitari) causati dalla specie cinghiale nella nostra regione.

In base al "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici", del 21 aprile 2021, il virus della PSA, una volta introdotto, si diffonde tra le popolazioni locali di cinghiale attraverso la continuità di areale della specie. L'onda epidemica iniziale ha caratteristiche variabili (ad es. mortalità e rapidità di avanzamento) in funzione non solo del virus in causa ma anche della densità dei cinghiali e della loro distribuzione spaziale. Si stima che l'onda epidemica abbia una velocità variabile tra i 10 e i 40 km/anno. Dietro l'onda epidemica il virus persiste indipendentemente dalla densità dei cinghiali rimasti, tendendo pertanto a endemizzare. La trasmissione del virus può essere diretta (da cinghiale infetto o malato a cinghiale sano) o indiretta (carcasse infette, habitat contaminato ecc.); la prima delle due modalità è meno frequente durante la fase di persistenza endemica.

Alla luce di quanto sopra, è verosimile che l'onda epidemica e la persistenza endemica del virus possano determinare la costante revisione delle dimensioni e localizzazione geografica della zona infetta. Inoltre, dai documenti tecnici e scientifici disponibili, e dalle indicazioni avute dall'UCC, dagli esperti del Ministero della salute e dagli esperti EUVET mission on African swine fever in Italy Piedmont and Liguria, emergono con chiarezza:

- l'ampiezza territoriale, la complessità e la difficoltà del problema;
- la necessità di:
 - adottare un insieme articolato di misure reattive di gestione diretta dell'epidemia volte ad un drastico depopolamento del cinghiale su tutto il territorio regionale attraverso azioni straordinarie di prelievo venatorio e di controllo della specie cinghiale, anche in deroga alle norme regionali e nazionali attualmente vigenti;
 - delimitare in tempi brevi l'area di circolazione attiva del virus nella zona infetta attraverso l'uso di recinzioni, ricordando che laddove, in altri Stati membri, l'infezione si è endemizzata nella popolazione selvatica, prima o poi questa ha coinvolto il settore del domestico con conseguenti ingenti danni, all'intero comparto suinicolo.
 - prevedere l'attivazione al livello regionale e nazionale di risorse finanziarie e umane dedicate all'attuazione delle misure in stretto collegamento con gli Assessorati interessati (Sanità, Agricoltura e Ambiente);
 - avviare uno stretto coordinamento delle azioni a tutti i livelli operativi, con i Ministeri, le Regioni interessate, gli Enti locali (province, CMTO e comuni), le ASL, gli Istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) e gli Enti di Gestione delle aree protette.
 - potenziare la vigilanza sulla verifica dell'attuazione e corretto svolgimento delle operazioni di depopolamento della specie cinghiale;
 - attivare sistematiche azioni di ispezione e controllo igienico dei cinghiali abbattuti nell'ambito degli interventi previsti dal piano da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

La diffusione del virus della PSA nelle aree indenni adiacenti alle zone infette potrebbe, almeno in linea teorica, essere fortemente rallentata attraverso il confinamento dell'area infetta con recinzioni e la riduzione della densità della popolazione di cinghiali. Le simulazioni effettuate sulla base delle attuali conoscenze sulla PSA nei cinghiali (EFSA 2017) suggeriscono che per essere efficace questa misura gestionale preventiva va perseguita in un breve periodo (alcuni mesi) su un ambito vasto (almeno 50 km di distanza dal fronte epidemico), con l'obiettivo di rimuovere la maggior parte della popolazione, e va mantenuta nel tempo fino alla completa eradicazione del virus o a tempo indeterminato in caso di endemia.

La presenza della PSA rende necessaria una modifica sostanziale dell'attuale approccio gestionale venatorio e di controllo di questa specie, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità e dovrà essere perseguito mediante l'incremento dell'utilizzo di tecniche a basso impatto, in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro ulteriore diffusione sul territorio potenziando l'efficienza del prelievo complessivo anche riguardo al tempo impiegato e allo sforzo di caccia.

La riduzione delle densità deve essere attuata e mantenuta anche indirettamente, attraverso la limitazione dell'accesso a fonti di cibo alternative come quelle legate o mediate dal fattore umano. Fra queste i residui e/o rifiuti alimentari e l'alimento che deriva dalla pratica del foraggiamento, ancora utilizzata da alcune squadre di caccia in braccata (cosiddetto "foraggiamento di sostegno"), sebbene sia vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della Legge 221/2015.

Il cosiddetto "foraggiamento di sostegno", realizzato al fine di vincolare gli animali ad un dato territorio, può provocare un concentrazione di animali e/o la frequentazione innaturale delle stesse aree di alimentazione, aumentando in tal modo la probabilità di trasmissione del virus, a seguito dei contatti fisici e delle interazioni tra animali.

1.1 Aspetti normativi

I pilastri normativi legati alle azioni da intraprendere per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana sono contenuti nei seguenti documenti:

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 del 16 marzo 2022 della Commissione recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana includendo i territori della zona infetta da PSA in Italia delle regioni Piemonte e Liguria;
- Legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29 del Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 - recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)".

L'attuale quadro normativo nazionale in merito alla gestione della fauna omeoterma e al prelievo venatorio (L. 157/1992) e regionale (L.R. n. 5/2018) forniscono uno spazio relativamente ampio di manovra per l'adozione di misure straordinarie riguardanti il prelievo venatorio e in particolare per quanto concerne la caccia di selezione. A seguito della modifiche alla legge L. 157/92, introdotte con l'art. 11-quaterdecies, comma 5 della L. 248/2005, si evidenzia che nel caso in cui la presenza in soprannumero di una specie (come il cinghiale) è causa di comprovati impatti all'agricoltura e/o di un incremento del rischio per la salute pubblica (crescita degli incidenti stradali o altro), ISPRA ritiene tecnicamente accettabile prevedere l'adozione di piani di abbattimento in caccia di selezione di dimensione e struttura tali da determinare la riduzione delle presenze; attuabili durante l'intero arco dell'anno, anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano l'individuazione e l'abbattimento dei cinghiali.

Le previsioni dell'art. 11-quaterdecies, comma 5 della L. 248/2005 sono in parte limitate in Piemonte dalla L.R. 5/2018 che nelle ore notturne vieta la caccia e l'uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica.

In questo senso risulta necessaria la predisposizione di una urgente modifica della L.R. 5/2018 per rimuovere il divieto di caccia notturna e l'utilizzo di fonti luminose, che renda stabile quanto già anticipato con D.P.G.R. 15 marzo 2022 e confermato dai successivi D.P.G.R..

Per quanto concerne le attività di prelievo inquadrabili nell'ambito del controllo faunistico si rammenta che la normativa a riguardo, non prevede alcuna limitazione temporale o collegamenti con norme che regolano l'attività venatoria, ma si limita a prescrivere l'utilizzo di strumenti e tecniche selettive, specie specifiche, in grado di raggiungere il massimo risultato prefissato con il minor sforzo di uomini e mezzi contenendo nel possibile la spesa.

In deroga a quanto previsto dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2019, n. 20-8485 come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2022, n. 15-2732, si stabilisce che:

ai fini del depopolamento ed in deroga a quanto previsto dai piani di controllo al cinghiale delle Amministrazioni Provinciali, della Città metropolitana di Torino e degli Enti di gestione delle aree protette attualmente vigenti, negli ambiti di propria competenza, tali Enti, si avvalgono degli agenti delle Province e della Città metropolitana di Torino, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi interessati muniti di licenza di porto di fucile ad uso caccia, dei soggetti appositamente incaricati all'abbattimento (Tutor), delle guardie giurate venatorie volontarie (GGVV) e dei cacciatori nominativamente individuati. Per tali applicazioni nell'ambito degli Enti di gestione delle aree protette si rimanda al paragrafo specifico 5.2..

Tutti i soggetti di cui al punto precedente, dovranno essere in possesso di specifica formazione e opereranno secondo quanto definito dal presente documento e dagli indirizzi della Regione, con il coordinamento delle pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo precedente.

Nell'attuazione del presente PRIU, le spoglie dei capi abbattuti nelle operazioni di contenimento e/o controllo, sono assegnati ai collaboratori/coadiutori in deroga alle norme vigenti.


Nel caso di interventi di urgenza, i soggetti sopraccitati, previa comunicazione contenente tempi e luoghi dell'intervento nonché le motivazioni d'urgenza, trasmesse per via breve nei modi stabiliti dai competenti Uffici delle Province o Città Metropolitana di Torino, possono svolgere direttamente operazioni di controllo mediante abbattimento. In caso di esito positivo comunicano tempestivamente alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino l'esito dell'intervento e le seguenti caratteristiche dei capi abbattuti: striato/rosso/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato. (definizioni: per "striato" si intendono i cinghiali di giovane età con le caratteristiche striature presenti sul mantello; per "rosso" si intende il cinghiale di giovane età con il mantello rossiccio o marrone; per "adulto" si intende il cinghiale di maggior mole somatica dei precedenti e con mantello di colore predominante nero).

In materia di privacy si specifica inoltre che:

- I dati personali raccolti nell'ambito dell'emergenza della Peste suina africana sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016.
- I dati personali raccolti dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dagli Enti di gestione delle aree protette sono comunicati alla Regione al fine di garantire anche gli adempimenti di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza 4 maggio 2022 (Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana).

1.2 Stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale in Piemonte

La stima dell'entità numerica delle popolazioni di cinghiale presenta numerose difficoltà intrinseche di natura biologica, metodologica e organizzativa. Tuttavia in relazione alla metodologia di stima illustrata nell'allegato 1 al presente piano si rileva quanto segue:




**REGIONE
PIEMONTE**

PROVINCE e CMTO	ATC/CA	DENOMINAZIONE	densità (n. cinghiali/Kmq)	stima popolazione (n° cinghiali)
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL1	7,3	4.919
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL2	0,7	545
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL3	5,7	4.617
ALESSANDRIA	ATC	ATCAL4	8,2	7.012
Totale ALESSANDRIA				17.094
ASTI	ATC	ATCAT1	5,7	4.508
ASTI	ATC	ATCAT2	6,5	3.391
Totale ASTI				7.899
BIELLA	CA	ATCBI1	10,9	5.082
BIELLA	CA	CABI1	3,9	949
Totale BIELLA				6.031
CUNEO	ATC	ATCCN1	2,4	2.057
CUNEO	ATC	ATCCN2	0,2	100
CUNEO	ATC	ATCCN3	7,3	2.532
CUNEO	ATC	ATCCN4	9,9	3.914
CUNEO	ATC	ATCCN5	12,5	5.535
CUNEO	CA	CACN1	9,1	2.664
CUNEO	CA	CACN2	4,4	1.608
CUNEO	CA	CACN3	4,6	2.534
CUNEO	CA	CACN4	4,3	1.878
CUNEO	CA	CACN5	7,0	4.071
CUNEO	CA	CACN6	7,1	3.350
CUNEO	CA	CACN7	7,3	2.190
Totale CUNEO				32.432
NOVARA	CA	ATCNO1	1,5	864
NOVARA	CA	ATCNO2	7,4	3.835
Totale NOVARA				4.699
TORINO	ATC	ATCTO1	8,2	4.733
TORINO	ATC	ATCTO2	6,0	3.036
TORINO	ATC	ATCTO3	3,3	1.802
TORINO	ATC	ATCTO4	0,5	179
TORINO	ATC	ATCTO5	7,6	2.784
TORINO	CA	CATO1	4,0	2.676
TORINO	CA	CATO2	1,9	879
TORINO	CA	CATO3	10,1	4.555
TORINO	CA	CATO4	6,0	3.416
TORINO	CA	CATO5	8,8	6.151
Totale TORINO				30.212
V.C.O.	CA	CAVCO1	5,2	2.821
V.C.O.	CA	CAVCO2	0,4	265
V.C.O.	CA	CAVCO3	1,0	750
Totale VERBANO-CUSIO-OSSOLA				3.837
VERCELLI	ATC	ATCVC1	0,5	277
VERCELLI	ATC	ATCVC2	0,0	21
VERCELLI	CA	CAVC1	3,7	2.313
Totale VERCELLI				2.612
Totale* -complessivo- Regione Piemonte				104.815*

* Il metodo utilizzato per il calcolo della popolazione di cinghiale in Piemonte, probabilmente, sottostima la reale numerosità della specie rispetto ad altri metodi più "sostanziosi", ma ai fini della presente analisi del rischio tale errore non influisce sulla validità delle successive analisi.

1.3 informazioni riguardanti i prelievi in caccia e controllo

Prelievi stagione venatoria 2020/2021

UNITA' DI GESTIONE	CINGHIALI CACCIA PROGRAMMATA	CINGHIALI CACCIA DI SELEZIONE
ATC/CA		
ATC AL1	582	181
ATC AL2	76	10
ATC AL3	940	41
ATC AL4	1.350	16
Totale Provincia AL	2.948	248
ATC AT1	808	0
ATC AT2	622	0
Totale Provincia AT	1.430	0
ATC BI1	973	12
CA BI1	230	40
Totale Provincia BI	1.203	52
ATC CN1	329	0
ATC CN2	18	0
ATC CN3	475	38
ATC CN4	830	28
ATC CN5	1.313	29
CA CN1	595	0
CA CN2	312	0
CA CN3	561	0
CA CN4	305	0
CA CN5	517	0
CA CN6	635	0
CA CN7	514	0
Totale Provincia CN	6.404	95
ATC NO1	119	36
ATC NO2	558	91
Totale Provincia NO	677	127
ATC TO1	828	21

ATC TO2	457	4
ATC TO3	296	9
ATC TO4	25	0
ATC TO5	511	58
CA TO1	560	0
CA TO2	155	0
CA TO3	991	47
CA TO4	504	197
CA TO5	883	29
Totale Provincia TO	5.210	365
CA VCO1	586	0
CA VCO2	0	49
CA VCO3	64	79
Totale Provincia VCO	650	128
ATC VC1	48	13
ATC VC2	3	0
CA VC1	444	50
Totale Provincia VC	495	63
Totale PIEMONTE	19.017	1.078

Catture con gabbie "interventi di controllo" nelle Aree venabili -aggiornato al 18/07/2022-

PROVINCE e CMTO	N. GABBIE	2021 Cinghiali catturati con gabbie	2022 Cinghiali catturati con gabbie
ALESSANDRIA	13	2	12
ASTI	68	42	30
BIELLA	3	17	4
CUNEO	70	104	41
NOVARA	38	120	42
TORINO	34	9	18
VERCELLI	14	31	14
VCO	53	79	66
TOTALE	293	404	227

Cinghiali abbattuti con "interventi di controllo" nelle Aree venabili -aggiornato al 18/07/2022-


PROVINCE e CMTO	ABBATTIMENTI CINGHIALI CON INTERVENTI DI CONTROLLO			
	2019	2020	2021	2022
AL	312	391	383	623
AT	538	1.631	1.233	753
BL	234	186	265	148
CN	72	304	684	383
NO	345	415	496	269
TO	414	1.202	1.342	553
VCO	690	800	802	331
VC	309	384	569	457
TOTALI	2.914	5.313	5.774	3517

1.4 informazioni sull'attività di controllo esercitata nelle aree protette regionali

Nell'ambito della Regione Piemonte, tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali sono attualmente dotati di un Piano di gestione faunistica, ai sensi del Regolamento 24 marzo 2014, n.2/R, finalizzato al controllo e al contenimento della specie cinghiale.

Tali Piani, che vengono sottoposti a parere vincolante di Ispra, definiscono gli obiettivi dell'attività di contenimento e le modalità operative con le quali raggiungere gli obiettivi prefissati.

Vengono forniti i dati relativi agli abbattimenti di cinghiali effettuati nelle attività di controllo all'interno delle aree protette regionali nel periodo 2018-2021, che, come si può evincere dalla tabella e dal grafico, registra un incremento significativo degli abbattimenti.



Ente di gestione	2018	2019	2020	2021
Alpi Cozie	0	0	0	1
Parchi Reali	650	385	592	769
Alpi Marittime	1	20	18	41
Appennino Piemontese	28	20	24	88
Parco paleontologico astigiano	17	15	16	84
Ticino e Lago Maggiore	564	674	673	878
Valle Sesia	159	232	296	211
Ossola	0	0	0	1
Sacri Monti	8	73	21	41
Monviso	2	1	0	3
Po Piemontese (Po To)	148	132	104	703
Po Piemontese (Po Vc Al)	296	424	419	
TOTALE	1873	1976	2163	2820

Le attività di controllo del cinghiale nelle aree protette regionali vengono condotte anche grazie al contributo degli operatori selezionati che operano in conformità al Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R e secondo le modalità indicate dall'Ente di gestione di afferenza.

Da un'analisi della serie storica degli animali abbattuti emerge che la sex-ratio degli abbattimenti si attesta su un rapporto all'incirca paritario (1:1) e che la metodica più utilizzata è quella dell'appostamento fisso seguito, in ordine di prevalenza, dalla cattura tramite gabbie, dal metodo "alla cerca" e dalla girata.

La maggior parte delle aree protette regionali ricadono nel territorio indenne dalla PSA e sono quindi soggette alle disposizioni del PRIU.

1.5 informazioni relative agli impatti causati dalla specie cinghiale nelle aree protette per valutare i risultati della programmazione gestionale intrapresa

Le informazioni relative agli impatti sulle attività agricole causati dal cinghiale sono reperibili nei Piani di gestione e contenimento del cinghiale vigenti in ciascun Ente di gestione delle aree protette, ai quali si rimanda per un'analisi di dettaglio di ciascuna area protetta.

In linea generale i Piani vengono redatti secondo un criterio di contenimento dei danni e prevedono gli interventi diretti qualora i metodi ecologici di protezione delle aree coltivate non producano effetti rilevanti e/o qualora ci siano rischi rilevanti per l'incolumità umana da incidenti stradali.

Ogni Ente di gestione si pone l'obiettivo di attuare le attività di contenimento del cinghiale sulla base della stagionalità, tipica delle attività agricole, e dell'andamento dei danni, coordinandosi anche con i soggetti deputati al controllo e all'attività venatoria al di fuori delle aree protette.

1.6 Obiettivi specifici per le attività di controllo nelle aree protette

Deve essere rilevato che i Piani di controllo attualmente vigenti, non prevedono obiettivi numerici "fissi" da raggiungere, ma si basano fondamentalmente sull'analisi degli abbattimenti pregressi e dell'entità dei danni all'agricoltura e degli incidenti stradali.


Alla luce di tali considerazioni e dell'epidemia da PSA che si è sviluppata sul territorio piemontese, si definiscono le seguenti modalità e criteri attraverso i quali, secondo una logica di priorità, verranno definiti gli obiettivi di controllo di ciascuna area protette regionale oggetto del PRIU:

1 – tenere conto prioritariamente delle indicazioni fornite dalla *Valutazione del rischio di peste suina africana (PSA) in Regione Piemonte* (vedi allegato 2), in particolare della presenza di attività economiche legate all'allevamento dei suini. Pertanto verranno definite le aree protette nelle quali sarà necessario effettuare un'attività di controllo consistente dal punto di vista del numero di abbattimenti e delle modalità adottate, costante nel tempo e attenta;

2 – effettuare un'analisi della serie storica degli abbattimenti effettuati nelle aree protette finalizzata ad individuare le zone più critiche, anche in termini di danni all'agricoltura, nelle quali prevedere un ulteriore significativo aumento degli abbattimenti rispetto al pregresso;

3 – effettuare un'analisi delle risorse, economiche e umane, disponibili in ciascun Ente di gestione al fine di definire le ulteriori risorse che si rendono necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

1.7 Distribuzione degli allevamenti suini in Piemonte



1.8 Analisi del rischio

in relazione ai dati di consistenza dei cinghiali e degli allevamenti di suini l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha elaborato l'analisi del rischio di cui all'**allegato 2** del presente Piano.

Per la consistenza e la tipologia di allevamenti suini si rimanda quindi all'analisi del rischio.

2. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO

Il Piano ha lo scopo di gestire e controllare la popolazione di cinghiale (*Sus scrofa*) per diminuire fortemente il rischio di introduzione della Peste Suina Africana (PSA) nel territorio indenne della Regione Piemonte. Le principali strategie sono due: la drastica riduzione dei contingenti numerici nel cinghiale (obiettivo primario) e la sorveglianza passiva, sia di routine sia su casi sospetti, sul territorio regionale ancora indenne (secondo obiettivo).

Il PRIU ha come obiettivo una consistente riduzione degli effettivi dei cinghiali attualmente presenti in Piemonte; risultato che, ai fini del presente Piano e stante la difficoltà oggettiva di censimento della specie, si considererà raggiunto con la diminuzione minima del 50% (cinquanta%) dei danni prodotti dai cinghiali alle colture agricole rispetto alla media del loro ammontare negli ultimi tre anni per singola Unità di gestione (ATC, CA, AFV, AATV, Enti di gestione delle aree protette, Provincie e Città Metropolitana di Torino).

Gli interventi di depopolamento del cinghiale devono trovare attuazione su tutte le aree indenni da PSA del territorio regionale comprese tutte le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi della L.157/92 o vietate alla caccia da altre leggi (aree percorse dal fuoco, etc.), oltre alle aree contigue e/o tutte le zone della rete Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) non coincidenti o sovrapposte con aree protette.

Le operazioni di depopolamento dei cinghiali sono graduate in relazione all'analisi del rischio di cui all'allegato 2 e dovranno essere particolarmente efficaci nei comuni dell'area indenne risultanti ad "ALTO RISCHIO" elencati nella tabella 6.

2.1 Azioni di intervento

Gli interventi di depopolamento dei cinghiali si attuano attraverso:

- il potenziamento della caccia di selezione, da attuarsi da parte di tutti gli istituti di gestione venatoria;
- l'attività di cattura per mezzo di gabbie e recinti su tutto il territorio regionale, e mediante tele-anestesia limitatamente alle zone urbane, laddove non siano attuabili rimozioni con armi da fuoco, gabbie o recinti;
- le operazioni di controllo programmate, da definirsi quanto meno su base mensile;
- la realizzazione di interventi di controllo e abbattimento urgenti ed improrogabili.

La programmazione ed organizzazione delle diverse azioni è demandata alle Province e alla Città Metropolitana di Torino, fatta eccezione per la caccia di selezione che rimane di competenza dei singoli Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini, Aziende faunistico-venatorie e Agri-turistico-venatorie.

Le attività di controllo si potranno svolgere tutti i giorni della settimana e nell'intero arco giornaliero. Per i territori inclusi nelle aree protette di istituzione regionale e nazionale la competenza programmatoria ed esecutiva resta in capo ai rispettivi Enti di gestione delle aree protette.

Per i territori destinati alla caccia privata di istituzione regionale (AFV e AATV) la competenza programmatoria ed esecutiva resta in capo al concessionario.

I soggetti sopra richiamati, responsabili dell'organizzazione e realizzazione del Piano, sul territorio di loro competenza, stante l'eccezionalità e l'entità multifattoriale della problematica in oggetto, sono a tutti gli effetti responsabili dei risultati raggiunti e/o dell'eventuale non applicazione totale o parziale del presente PRIU e delle altre disposizioni per il contenimento e contrasto della PSA.

2.2 Personale deputato agli interventi

I soggetti pubblici, o incaricati di pubblico servizio, deputati all'organizzazione, gestione e realizzazione delle azioni di depopolamento, per le attività di campo potranno avvalersi, oltre che degli operatori di vigilanza afferenti ai rispettivi Enti, del seguente personale coadiutore volontario:

- cacciatori autorizzati dall'ente gestore, limitatamente ai prelievi tramite caccia di selezione;
- proprietari e conduttori di fondi agricoli, non in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per la gestione delle gabbie e recinti di cattura (non per la soppressione degli animali);
- proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di licenza di porto di fucile uso caccia, oltre che per la gestione complessiva di gabbie e recinti di cattura, compreso l'abbattimento dei cinghiali catturati, anche per gli interventi urgenti e improcrastinabili sui terreni in loro diretta gestione;
- cosiddetti "tutor" per le attività loro demandate dai proprietari e conduttori di riferimento;
- cacciatori nominativamente individuati ed in possesso di specifica preparazione, per tutti gli interventi programmabili oltre che per gli interventi urgenti e/o per gli abbattimenti in gabbia;
- operatori di vigilanza venatoria volontaria (GGVV) per l'esecuzione degli stessi interventi sopra menzionati ma, in particolare, per il supporto nelle attività di controllo e coordinamento in collaborazione con le province e CMTO.

2.3 Prelievi nelle aree venabili

In attuazione del PRIU tutti gli istituti venatori sono tenuti a presentare e ad attuare annualmente un Piano di prelievo selettivo per la realizzazione degli obiettivi del PRIU (raggiunto con la diminuzione minima del 50% dei danni prodotti dai cinghiali alle colture agricole rispetto alla media del loro ammontare negli ultimi tre anni).

Tutti gli istituti di gestione venatoria, in particolare gli ATC e i CA, devono operare in modo da favorire l'accesso alla caccia di selezione per tutti gli associati e organizzare tale forma di caccia per ottenere il massimo risultato di prelievo possibile, in particolare per quanto riguarda le classi "femmine adulte e giovani".

A causa dell'emergenza in atto, i piani di prelievo selettivo sono da intendersi come "ipotesi di minima" e non quale limite massimo di prelievo.

Tutti gli Istituti venatori devono organizzare la caccia di selezione, sempre nel rispetto delle norme di biosicurezza previste, semplificando le modalità di accesso e del rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato) che, in deroga a quanto previsto dalla precedente normativa venatoria, potranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati all'ambito di competenza nelle 24 ore successive. L'Istituto di gestione che riceve i dati deve caricare gli stessi dati, entro le 24 ore successive, sul portale di cui al punto 8.2.

Al fine di effettuare una valutazione congiunta sugli esiti del Presente "Piano" la Regione trasmetterà a Ispra, alla fine del primo anno di attività, i dati degli abbattimenti suddivisi per Istituto di gestione e singole aree protette, differenziati per forma di caccia ed eventualmente anche raggruppati per unità provinciale.

3. TECNICHE DI PRELIEVO

3.1 Tecniche a basso impatto

Si intendono "tecniche a basso impatto" i metodi di prelievo in grado di minimizzare il disturbo e le conseguenti ricadute sulla mobilità degli animali.

Per una puntuale connotazione delle tecniche sopra richiamate si specifica che:

- per **caccia di selezione**, diurna e notturna, si intende la tecnica di prelievo utilizzata da uno o più cacciatori, opportunamente formati e abilitati, in grado di rispettare i criteri di prelievo predeterminati;
- per **tiro da appostamento**, da terra o da postazione sopraelevata, si intende la tecnica utilizzata per accertare la presenza dei selvatici, in forma discreta e senza allarmarli, per procedere al loro prelievo con tiro "a fermo", con l'utilizzo di tutti i mezzi consentiti dalla normativa sulla caccia;
- per **girata**, si intende la tecnica di prelievo che prevede di individuare la presenza dei cinghiali e muoverli dal sito di rifugio verso le poste, attraverso l'ausilio di un cane "limiere" - **abilitato**- e caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia), ben addestrato e collegato al conduttore (**tecnica non utilizzabile per la caccia di selezione**);
- per **uso di cani selezionati**, si intende l'utilizzo di ausiliari (massimo tre) -**con specifico brevetto**- per scovare e rendere palesi i cinghiali agli abbattitori sui terreni maggiormente disagiati che presentano intricata vegetazione o esteso sottobosco. Gli stessi cani dopo lo scovo devono rientrare sotto il controllo del conduttore senza arrecare danni alle altre componenti delle zoocenosi (**tecnica non utilizzabile per la caccia di selezione**).
- per **tiro notturno** si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un cacciatore, nell'ambito di attività di caccia di selezione -opportunamente formato e abilitato- in grado di rispettare i criteri di prelievo predefiniti per le ore notturne, da due ore dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba. Il tiro notturno, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni minime di sicurezza (vedi paragrafo 3.2).
- per **tele-anestesia** si intende la tecnica di cattura che prevede il lancio a distanza, mediante cerbottana o appositi pistola/fucile ad aria compressa, di una siringa contenente uno o più farmaci ad azione immobilizzante. Trattasi di tecnica discreta per definizione, che implica la supervisione e presenza di un medico veterinario e che può essere proficuamente adottata in contesti urbani, laddove altre tecniche non siano praticabili per ragioni di sicurezza o poco opportune in quanto poco gradite da parte della popolazione.

Le tecniche indicate andranno utilizzate preferibilmente in modo congiunto allo scopo di raggiungere gli obiettivi di depopolamento stabiliti dalle direttive europee e statali, oltre che dalla commissione di esperti ministeriali e dal presente PRIU.

Per favorire, in sicurezza, l'attuazione del Piano di depopolamento dei cinghiali, in tutte le modalità, è consentito l'utilizzo delle diverse tipologie di fonti luminose e di strumenti a rilevazione ed intensificazione di luce e calore (es.: visori notturni e/o termici), sia alla cerca per l'individuazione dei cinghiali sia montati sul cannocchiale per gli abbattimenti.

Dato atto che in merito alla specifica abilitazione che dovranno possedere i cani utilizzati nelle operazioni di controllo del cinghiale, ai fini del depopolamento, il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura provvederà ad emanare specifiche disposizioni riguardo i requisiti che dovranno avere gli Esperti valutatori, le procedure per l'abilitazione, le specifiche doti e le caratteristiche dei cani selezionati. Stante l'urgenza e la necessità degli interventi di controllo, nelle more di approvazione delle disposizioni sopra richiamate, i soggetti autorizzati dagli Enti competenti possono, per l'attività di controllo, avvalersi di cani addestrati e collegati al conduttore.

3.2 Misure di sicurezza per la caccia di selezione nelle ore notturne

Al fine di consentire tale tipologia di abbattimento in condizione di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di Gestione degli ATC e CA, i Concessionari delle AFV e AATV e gli altri soggetti gestori, possono identificare i punti in cui collocare apposite postazioni, eventualmente dotate di strutture sopraelevate (dette Altane), definendo le modalità di accesso e l'utilizzo delle stesse. Gli ATC, CA, AFV e AATV individuano e censiscono le Altane utilizzate dai cacciatori per il tiro notturno e comunicano la loro posizione alla Provincia e CMTO territorialmente competente;

Nei terreni pianeggianti, il tiro notturno effettuato in caccia di selezione è consentito esclusivamente da Altana. Dette postazioni dovranno coincidere con punti di sparo che garantiscano adeguati livelli di sicurezza. In particolare, qualsiasi Altana -anche mobile- in zona pianeggiante dovrà avere una altezza minima di almeno 2,5 metri da terra nel punto di appoggio dell'arma per lo sparo.

Qualsiasi Altana -fissa- dovrà essere posizionata in accordo con il proprietario e/o il conduttore del relativo fondo. Su ogni Altana possono posizionarsi al massimo due persone (cacciatore e accompagnatore). Ai sensi di Legge, ogni cacciatore è responsabile dell'Altana da lui costruita, se fissa, o collocata, se mobile.

Per gli interventi da appostamento l'armamento da utilizzarsi è la carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatica, armata con non più di due colpi, nei calibri e modelli in grado di fornire il miglior rapporto efficacia/sicurezza rispetto al contesto ambientale in cui si opera. Al fine di evitare possibili conseguenze per l'eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile esploso, per errore di tiro o per fuoriuscita dello stesso dal corpo dell'animale, il cacciatore dovrà accertarsi che non vi sia alcun soggetto terzo nel raggio ipotetico di azione di un proiettile di rimbalzo. Nelle aree in cui è fatto divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico. L'arma dovrà sempre essere trasportata scarica sino al luogo di appostamento;

Il nominativo dei cacciatori autorizzati alla caccia di selezione notturna ed il Comune di intervento andranno comunicati, per vie brevi, dagli ATC, CA, AFV e AATV, ai servizi di vigilanza venatoria della Provincia e CMTO entro le ore 14.00 del giorno di uscita.

3.3 Misure di sicurezza per il tiro notturno in attività di controllo

Con il fine di garantire la massima sicurezza durante le azioni di controllo del cinghiale, gli operatori dovranno essere autorizzati sia per gli interventi programmati sia per gli interventi di urgenza dai soggetti gestori del territorio in cui si attuano gli interventi: dalle province o CMTO per il territorio soggetto a caccia programmata comprensivo delle aree destinate a divieto di caccia (Oasi, Z.r.c., aree percorse dal fuoco, etc.); dagli Enti gestori delle aree protette per il territorio di loro competenza; dai rispettivi Concessionari per il territorio soggetto a caccia privata.

Per gli interventi sia da appostamento sia da automezzo attrezzato, l'armamento da utilizzarsi è la carabina, a caricamento singolo manuale o semiautomatico, armata con non più di due colpi, scelta tra i calibri e i modelli in grado di fornire il miglior rapporto efficacia/sicurezza rispetto al contesto ambientale nel quale si opera. Al fine di evitare possibili conseguenze per l'eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile esploso, per errore di tiro o per fuoriuscita dello stesso dal corpo dell'animale, l'operatore (coadiutore) dovrà accertarsi che non vi sia alcun soggetto terzo nel raggio ipotetico di azione di un proiettile di rimbalzo. Nelle aree in cui è fatto divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico.

In territorio pianeggiante l'operatore dovrà sempre preventivamente calcolare la possibile traiettoria del proiettile e astenersi dallo sparare quando l'angolo di tiro (carabina/cinghiale) è uguale o inferiore ai 15° (quindici gradi) con palla "soft-point" e a 25° (venticinque gradi) con palla monolitica.

3.4 Utilizzo dei dispositivi di cattura (gabbie e recinti)

Il metodo della cattura mediante gabbie e recinti di cattura è autorizzato, tramite un'unica procedura informatizzata regionale, per le operazioni di depopolamento da attuarsi sia dagli Enti di Gestione delle aree protette sia dalle Province e CMTO e da altri soggetti gestori, nei territori di rispettiva competenza.

Tale metodo può essere attivato in tutte le zone indenni e si precisa quanto segue:

- le gabbie possono essere auto-costruite secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e alla CMTO o fornite in concessione d'uso dalle Province e dalla CMTO;
- i recinti di cattura possono essere auto-costruiti secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e CMTO;
- le strutture di cattura devono essere disposte in numero sufficiente, in rapporto alle zone e alla tipologia del territorio, per incidere sulla densità dei cinghiali presenti. In ogni caso non dovranno essere in numero inferiore a 1 struttura ogni 20 kmq;
- le attività di cattura, fatta eccezione per l'abbattimento dei capi catturati, possono essere attuate da tutti i proprietari, conduttori di fondi e/o soggetti da loro delegati, anche senza il possesso della licenza di caccia;
- al fine di migliorare l'efficacia delle strutture di cattura è autorizzato, sul territorio oggetto degli interventi, previo consenso dei proprietari o dei soggetti gestori dell'Istituto faunistico o venatorio, l'uso di dispositivi digitali quali foto-video-trappole anche collegate a sistemi informatici di segnalazione che consentono di rilevare: presenze, frequentazione e catture; e, se necessario, anche per attivare un pronto intervento.

3.5 Utilizzo della tele-anestesia

Il metodo della cattura mediante tele-anestesia è autorizzato per le operazioni di depopolamento da attuarsi sia dagli Enti di Gestione delle aree protette sia dalle Province e CMTO e da altri soggetti gestori, nei territori di rispettiva competenza.

Tale metodo può essere attivato, a fini di depopolamento, in tutte le zone urbane del territorio indenne da PSA dove esistono nuclei di cinghiale abituati alla presenza dell'uomo o, spesso, nutriti direttamente dai cittadini. Allo scopo, gli enti gestori si avvarranno prioritariamente dei veterinari operanti presso le ASSL del Piemonte o, in assenza di competenze e/o idonea strumentazione, di veterinari liberi professionisti iscritti ad apposito elenco presso gli Ordini dei Medici Veterinari.

3.6 Foraggiamento attrattivo finalizzato alle catture o all'abbattimento

Per raggiungere l'obiettivo del depopolamento è autorizzata la pratica del foraggiamento "attrattivo" possibilmente con utilizzo di distributore automatico, inteso unicamente come esca per catture con gabbie e recinti, per attività di controllo e per la caccia in selezione.

Tale tecnica deve essere debitamente regolamentata, con successive disposizioni applicative, da ogni ente delegato alla gestione delle diverse metodiche di intervento, in deroga al divieto previsto ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Sarà possibile attuare il foraggiamento "attrattivo" solo in presenza di idonee garanzie relative ai requisiti di Biosicurezza sui punti di sparo corrispondenti.

Dovranno essere definiti in modo univoco ambiti, periodi, tipologia e quantità di alimento da fornire. La regolamentazione del foraggiamento "attrattivo" dovrà prevedere almeno le seguenti prescrizioni:

- divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;
- allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km², possibilmente con utilizzo di distributore automatico;
- sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo al termine degli interventi di depopolamento, o in assenza di abbattimenti programmati.

Fatti salvi le gabbie, i recinti di cattura e i distributori automatici temporizzati, negli altri casi è consentito un utilizzo di massimo due chilogrammi di mais da granella/giorno per sito.

4. AREE DI PRELIEVO

La zona indenne è costituita dai territori della Regione Piemonte esterni alle zone di restrizione I e II stabilite dal Reg. UE 2022/440

In base all'analisi del rischio di cui allo "allegato 2" le aree indenni sono state graduate secondo specifiche classi di rischio in rapporto alla presenza, tipologia e numerosità degli allevamenti di suini e, in secondo ordine, alla ipotetica densità della popolazione di cinghiali.

Lo sforzo di depopolamento dovrà essere graduato secondo le classi di rischio di diffusione della PSA, con l'obiettivo di densità zero, nei pressi degli allevamenti suinicoli industriali (terreni inclusi nel raggio di tre chilometri dalla struttura).

5. AZIONI DI SORVEGLIANZA E DEPOPOLAMENTO

5.1 Zona Indenne

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

a) sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;

b) depopolamento dei cinghiali esercitato mediante le seguenti tecniche:

- abbattimento in attività di caccia di selezione da parte dei cacciatori abilitati e autorizzati;
- abbattimento in attività di controllo da parte delle guardie delle Province, CMTO e dei soggetti previsti dai provvedimenti regionali (selecontrollori formati e abilitati, GGVV, altri coadiutori e cacciatori formati);
- catture con l'utilizzo di gabbie o recinti di cattura, da parte delle guardie delle Province e CMTO e di tutti soggetti previsti dai provvedimenti regionali;
- catture mediante tele-anestesia, da parte di veterinari pubblici o incaricati dagli enti gestori, con il supporto di guardie delle Province e CMTO, GGVV, guardaparco ed eventuali altre forze di Polizia;

Per rendere più incisive le operazioni sopra riportate è ammesso il foraggiamento attrattivo dei selvatici, nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 3.6.

Le azioni di depopolamento come le attività di caccia di selezione, di cui al punto b), potranno prevedere abbattimenti da appostamento a terra o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento o altro mezzo di caccia, con l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici.

Nella caccia di selezione non è previsto l'ausilio di cani.

In tutte le azioni che prevedano l'utilizzo di armi da fuoco, sia di controllo sia di caccia di selezione, attuate in territorio pianeggiante, l'operatore o cacciatore dovrà sempre accertarsi di non sparare

ad un cinghiale quando l'angolo di sito, dal vivo di volata al bersaglio (cinghiale), sia uguale o inferiore ai 15° (quindici gradi) con palle "soft-point" e 25° (venticinque gradi) con palle monolitiche.

Nella zona indenne sono fatte salve sia l'attività venatoria secondo quanto previsto dal calendario venatorio (inclusa la caccia programmata sul cinghiale) sia le attività di controllo su specie diverse dal cinghiale.

5.2 Azioni specifiche per le attività di controllo del cinghiale all'interno delle aree protette

Per quanto riguarda l'attività di controllo della specie cinghiale da effettuare all'interno delle aree protette regionali al fine del contenimento della diffusione della PSA, le azioni che seguono s'intendono come un miglioramento e un'implementazione delle azioni già previste dai vigenti Piani di controllo della specie cinghiale.

In particolare si prevede di:

1. definire gli obiettivi di controllo della specie cinghiale in ciascuna area protetta in ottemperanza alla normativa vigente e in conformità alle modalità e ai criteri di priorità definiti negli obiettivi specifici di cui al punto 2, qui nuovamente riportati:

- a) tenere conto prioritariamente delle indicazioni fornite dalla *Valutazione del rischio di peste suina africana (PSA) in Regione Piemonte* (vedi allegato 2), in particolare della presenza di attività economiche legate all'allevamento dei suini. Pertanto verranno definite le aree protette nelle quali sarà necessario effettuare un'attività di controllo consistente dal punto di vista del numero di abbattimenti e delle modalità adottate, costante nel tempo e attenta;
- b) effettuare un'analisi della serie storica degli abbattimenti effettuati nelle aree protette finalizzata ad individuare le zone più critiche, anche in termini di danni all'agricoltura, nelle quali prevedere un ulteriore significativo aumento degli abbattimenti rispetto al pregresso;
- c) effettuare un'analisi delle risorse, economiche e umane, disponibili in ciascun Ente di gestione al fine di definire le ulteriori risorse che si rendono necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. diffondere sistemi di contenimento e di riduzione sistematica della popolazione specifici per ogni tipo territorio, partendo dai modelli e dalle pratiche già in atto e in accordo con le modalità definite dal Piano regionale, ovvero incentivando modalità di abbattimento a basso impatto e in grado di evitare o minimizzare l'aumento della mobilità degli animali. Infatti, i territori degli Enti di gestione si differenziano molto, ad esempio per caratteristiche morfologiche, orografiche, di altitudine, grado di antropizzazione ecc., e, pertanto, ogni ambito dovrà poter scegliere il tipo di cattura più consono.

Gli strumenti che attualmente risultano essere più efficaci, compatibilmente con le esigenze di tutela della biodiversità e con il contenimento della diffusione del virus della PSA, per il controllo della specie risultano essere:

- tecnica della "girata" con numero 1 cane limiere;
- tiri selettivi tramite appostamenti e "alla cerca";
- recinti di cattura o "chiusini" (impiego sistematico);
- gabbie di cattura (impiego sistematico);

In caso di necessità l'Ente di gestione, a propria discrezione e in via eccezionale, valutati il contesto ambientale e i fattori di rischio epidemiologico, potrà utilizzare la tecnica della girata con non più 3 cani mediante operatori e proprio personale e cani abilitati.

3. condividere e attuare modelli standardizzati di gestione del processo di depopolamento in tutte le sue fasi di cattura, abbattimento, campionamento sanitario, trasporto e smaltimento delle carcasse;
4. definire modalità di coinvolgimento dei soggetti attuatori (in particolare gli agricoltori) attraverso la formazione specifica sulle modalità di attuazione di ogni fase del depopolamento. Si ritiene necessario anche individuare modalità di coinvolgimento degli operatori selezionati finalizzate a ottimizzare l'efficacia della loro collaborazione nell'ambito delle aree protette;
5. definire modalità di integrazione con le attività di depopolamento in atto negli ambiti circostanti le aree protette e con il ciclo produttivo delle attività agricole presenti dentro e fuori le aree protette al fine di limitare il più possibile l'insorgenza o l'aumento dei danni alle coltivazioni;
6. monitorare le attività specifiche, con particolare riferimento all'individuazione geografica degli abbattimenti, della tipologia di individui abbattuti e agli effetti dell'attività di controllo sull'andamento dei danni all'agricoltura;
7. fornire consulenza tecnico-scientifica per un'attuazione più efficace delle azioni di Piano. In particolare, gli Enti di gestione delle aree protette possono farsi carico di implementare l'utilizzo delle gabbie di cattura presso gli agricoltori, fornendo una specifica formazione sul loro utilizzo anche al di fuori delle aree protette di competenza, esportando quindi l'esperienza acquisita;
8. informare gli attori del territorio, anche attraverso una specifica attività di divulgazione relativa alla problematica della PSA ai portatori d'interesse;
9. costruire, sinergie con Amministrazioni provinciali, CMTO e Istituti venatori, tramite convenzioni al fine di consentire, laddove necessario, il loro intervento all'interno delle aree protette.

Relativamente al quadro normativo vigente in materia di controllo faunistico all'interno delle aree protette, si prevedono le seguenti deroghe al Regolamento 2/R del 24 marzo 2014:

1- ogni Ente di gestione può, sulla base di una ricognizione degli Operatori selezionati già operativi presso l'Ente e sulla base degli obiettivi di controllo ridefiniti sulla base dei criteri sopra citati criteri, ampliare l'equipollenza degli Operatori Selezionati per il periodo di validità del presente Piano. La manifestazione d'interesse per la raccolta di richieste di equipollenza in deroga al 2/R deve essere coordinata dall'Ente di gestione che definisce le attività strettamente legate all'emergenza PSA nelle quali coinvolgere tali Operatori selezionati (attività di tiro selettivo con appostamento, interventi "alla cerca", gestione delle gabbie, abbattimenti degli animali catturati, interventi in girata);

2 - aumentare la destinazione dei capi abbattuti ai privati (art. 9 c. 3, h, i, del regolamento 2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e i proprietari di alpeggi che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni.

Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, all'interno dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) che NON sono sovrapposti ad aree protette regionali la gestione venatoria della specie cinghiale è affidata ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione. Inoltre, negli stessi territori, le attività di controllo del cinghiale sono affidate alle province e CMTO territorialmente competenti.

All'interno dei siti della Rete Natura 2000 (sia essi coincidenti, non coincidenti o parzialmente coincidenti con aree protette), rimangono vigenti i disposti previsti dalla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020 nonché i disposti delle Misure di conservazione sito specifiche e dei Piani di gestione attualmente vigenti (reperibili alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

Relativamente al "foraggiamento attrattivo" per il quale la succitata D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 ne prevede il divieto all'interno di tutti i siti della Rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 lettera b), si richiede ai Soggetti gestori di regolamentare tale metodica all'interno dei siti di propria competenza.

Si specifica che le attività di depopolamento, fatte salve le deroghe di cui sopra, sono attuate ai sensi del DPGR 24 marzo 2014, n. 2R

Relativamente alle attività previste dal presente Piano per gli Enti di gestione delle aree protette e alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la loro attuazione, si specifica che le attività di tipo non ordinario saranno attuate tramite risorse specifiche.

6. TEMPI DEL PRELIEVO

La tempistica adottata per le diverse forme di prelievo, ai fini del **depopolamento**, è la seguente

AZIONI DI CACCIA COLLETTIVA	PERIODO CACCIA	ORARI CACCIA	N. CACCIATORI	N. CANI
CACCIA A SQUADRE	PROGRAMMATA calendario venatorio	DIURNO	> 10	4 o più se muta abilitata
GIRATA	PROGRAMMATA calendario venatorio	DIURNO	3-8	1 abilitato

AZIONI DI CACCIA DI SELEZIONE	ISTITUTI VENATORI	PERIODO CACCIA	ORARI CACCIA
TIRO DIURNO	ATC-CA-AFV-AATV	tutto l'anno	DIURNO
TIRO NOTTURNO	ATC-CA-AFV-AATV	tutto l'anno	NOTTURNO

AZIONI DI CONTROLLO COLLETTIVE	ENTI DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORARI	N. CACCIATORI	N. CANI
GIRATA	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno	DIURNO	5-15	1-3

AZIONI DI CONTROLLO CON CARABINA	ENTI DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORARI
TIRO DIURNO	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno	DIURNO
TIRO NOTTURNO	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno	NOTTURNO

AZIONI DI CONTROLLO CON DISPOSITIVI DI CATTURA	ENTI DI RIFERIMENTO	PERIODO
GABBIE	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno DIURNO e NOTTURNO
RECINTI	PROVINCE, CMTO, Enti di gestione delle aree protette	tutto l'anno DIURNO e NOTTURNO

7. SOGGETTI COINVOLTI NEL PRELIEVO

In relazione alla fase di attuazione degli interventi di depopolamento, la Regione ha istituito un apposito elenco formato da:

- proprietari o conduttori dei fondi appositamente formati e muniti di licenza di "porto di fucile ad uso caccia";
- guardie giurate venatorie volontarie;
- cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione.

Questo, affinché possano essere attuate operazioni di contenimento finalizzate al depopolamento per effetto di puntuale richiesta di intervento da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Per ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra le figure sopra indicate.

Tale elenco sarà aggiornato quindicinalmente per consentire al maggior numero di soggetti, anche formati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione. I soggetti di cui sopra, che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del Piano, inseriscono i dati previsti e georeferenziati, entro 48 ore dal ricevimento, secondo procedure che verranno predisposte dalla regione Piemonte, fatto salvo l'utilizzo di strumenti già esistenti.

7.1 Attività di controllo

Gli enti che autorizzano e coordinano le azioni di controllo programmato sono: Province, Città Metropolitana di Torino, Enti di gestione delle aree protette, nei rispettivi territori di competenza.

I soggetti coinvolti sono: guardie delle Province e CMTO, personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette e tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (GGVV, coadiutori formati, etc.).

7.2 Prelievo venatorio

La Regione Piemonte autorizza i Piani di prelievo selettivo della specie cinghiale e approva il calendario venatorio.

La gestione della caccia di selezione e programmata è demandata agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) per le aree di pianura e ai Comprensori Alpini (CA) per la zona faunistica delle Alpi.

La caccia privata è gestita dalle aziende faunistico venatorie (AFV) e aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

7.3 Supporto del mondo venatorio

Il grado di supporto che il mondo venatorio darà al nuovo assetto della gestione del cinghiale dipenderà, in buona parte, dal livello di comprensione e accettazione degli obiettivi che si intendono perseguire e delle motivazioni da cui questi scaturiscono. Pertanto, tra le azioni previste è essenziale far crescere, tra i cacciatori, una conoscenza diffusa del problema PSA e degli effetti che l'arrivo del virus comporta sull'esercizio venatorio e sul resto delle attività nelle aree sottoposte a gestione faunistico-venatoria.

Andranno, inoltre, istituiti percorsi didattici rivolti a tecnici e cacciatori, finalizzati alla formazione di operatori in grado di contribuire alla sorveglianza delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni e alla corretta raccolta dei dati relativi ai cinghiali abbattuti.

8. AZIONI GESTIONALI AD INTEGRAZIONE DEL PRELIEVO

8.1 Monitoraggio e sorveglianza dei cinghiali

8.1.2 Sorveglianza passiva

Implementazione sorveglianza passiva suini selvatici

Nei comuni ad alto rischio elencati nella tabella 1 -sotto riportata-, verranno condotte attività di ricerca delle carcasse con il coinvolgimento dei soggetti territorialmente competenti per le attività di tipo faunistico ambientale (Province, CMTO, Aree protette, ATC, CA, AFV e AATV, et c.), secondo il protocollo di ricerca adottato per le zone di restrizione I e II.

Qualora la componente impiegata a titolo volontario nelle ricerche fosse insufficiente sarà valutata l'opportunità di reperire risorse da destinare all'impiego di personale specifico, che potrà avvalersi anche di strumentazione dedicata.

Sul sito regionale, alla pagina dedicata alla Peste Suina Africana:

<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/contenimento-della-peste-suina-africana>

vengono riportati i riferimenti per la segnalazione delle carcasse, unitamente alle FAQ sull'argomento. Le ASL, sui propri siti, riportano i numeri da chiamare in caso di ritrovamento di carcasse o cinghiali in difficoltà.

Sarà cura delle Direzioni Sanità e Welfare ed Agricoltura e Cibo procedere, alla fine del 2022, ad una verifica dei risultati delle attività di ricerca delle carcasse, anche mediante la predisposizione di indicatori di risultato ed efficacia.

8.2 Monitoraggio dei gradi di realizzazione del piano di depopolamento

Il monitoraggio e la raccolta dei dati degli abbattimenti della specie cinghiale è effettuato attraverso la Banca dati su SIAP Regione Piemonte "portale caccia". I soggetti che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del piano (Province, CMTO, Enti di Gestione delle aree protette, ATC, CA, AFV e AATV) inseriscono i dati di abbattimento geo-referenziati entro 48 ore dall'abbattimento. Ogni abbattimento è suddiviso per attività venatoria (caccia programmata e di selezione) e attività di controllo.

La Regione provvede a pubblicare i dati di attuazione del monitoraggio tramite procedura a libero accesso con aggiornamento mensile.

8.3 Incentivazione al prelievo venatorio in caccia di selezione

Il prelievo di cinghiali in caccia di selezione potrà essere incentivato attraverso le seguenti misure:

- istituire un sistema di premialità per i cacciatori che sono particolarmente efficaci nel prelievo venatorio mediante caccia di selezione;
- calmierare o sopprimere la quota di partecipazione per la caccia di selezione;
- consentire la caccia di selezione anche nelle ore notturne¹, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano l'individuazione e il riconoscimento dei soggetti da abbattere;
- permettere, al cacciatore iscritto e autorizzato alla caccia di selezione al cinghiale in un ATC o CA della Regione Piemonte, in deroga all'attuale normativa venatoria -articolo 12 c. 5, L. 157/1992; articolo 12 e articolo 23 lett. a), n), della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5-, di esercitare la caccia di selezione al cinghiale in altri ATC e/o CA diversi da quello di ammissione con semplice richiesta all'Ente di gestione venatoria e senza corresponsione di alcuna ulteriore quota di accesso. Gli ATC o CA interessati, rilasciano entro 48 ore dalla richiesta, la relativa autorizzazione alla caccia di selezione al cinghiale sul loro territorio.

8.4 Biosicurezza e incremento sorveglianza passiva nei suini domestici / cinghiali detenuti Implementazione delle misure di biosicurezza

Nei comuni classificati ad alto rischio di cui dalla tabella 1 sotto riportata, in attesa delle misure di biosicurezza annunciate dal decreto legge n.9 del 17 febbraio 2022 e delle relative check-list, verranno applicate rigorosamente le misure previste dal Piano nazionale di sorveglianza, in base alla tipologia di azienda e indipendentemente dal numero di capi allevati. Nel caso in cui fosse impossibile l'applicazione delle misure o la risoluzione delle criticità, potrà essere presa in considerazione la macellazione /abbattimento e il divieto di ripopolamento.

In tutta la Regione è stata condotta una ricognizione degli allevamenti semi-bradi, sulla base di una check-list elaborata appositamente per questa tipologia di aziende dal "Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare".

Per quanto attiene il tema della gestione dei rifiuti, è stato fornito ai comuni della zona di restrizione la relativa infografica da apporre nelle strade di accesso e nelle zone frequentate dai cittadini, nel quale vengono date anche indicazioni circa il divieto di abbandono di rifiuti alimentari. Verrà predisposto analogo materiale da fornire ai comuni classificati a rischio.

Si precisa, inoltre, che in Piemonte è diffusa la raccolta dei rifiuti integrata e nelle aree extraurbane di norma è attiva la raccolta "porta a porta" dei rifiuti organici. Verrà comunque inoltrata una comunicazione alle amministrazioni comunali e ai consorzi di comuni al fine di sottolineare l'importanza, per la prevenzione della diffusione della PSA, di una pronta rimozione dei rifiuti dalle aree frequentate dai cinghiali, anche prevedendo una intensificazione dei passaggi nelle zone abitualmente fruite dalla popolazione e raccomandando una regolare azione di controllo da parte della polizia locale.

8.4.1 Zona indenne

Implementazione della sorveglianza passiva

1) In qualsiasi tipologia di allevamento

1. obbligo di notifica immediata al Servizio Veterinario Territorialmente competente in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni e sintomi riferibili al PSA;
2. esame virologico su tutte le carcasse / organi di elezione degli animali di cui al punto a)

¹ da attivarsi tramite una modifica urgente alla L.R. 5/2018

(mortalità anomala / sospetti / sintomi riferibili a PSA) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d' Aosta

2) In tutti gli allevamenti familiari e semi-bradi

Fatte salve le misure di cui al punto 1), lettera a e b, dovrà essere predisposto il controllo virologico di **tutti** i suini morti (di qualsiasi età).

3) Negli allevamenti commerciali

L'O.M. 4/2022 del 28 giugno 2022 prevede che le Regioni interessate dalle zone di restrizione possano identificare nel restante territorio regionale non interessato dalla malattia, aree a maggior rischio in cui intensificare tali attività di sorveglianza. In base alla valutazione del rischio per PSA effettuata per la Regione Piemonte (vedi allegato 8 trasmesso a CEREP- Ministero della Salute in data 16/05/2022), sono stati individuati dei Comuni a maggior rischio di introduzione della malattia. Sulla base di queste valutazioni e fermo restando le misure di controllo già previste dall'O.M. 4/2022 in territori non soggette a restrizioni, si propongono le seguenti misure aggiuntive:

1. IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE NON INTERESSATO DALLA MALATTIA

Sensibilizzazione a tutti i proprietari e/o detentori di suini detenuti, nonché veterinari liberi professionisti ai sensi dell'art. 24, punto c) del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al fine di individuare immediatamente sintomi riconducibili a Peste Suina Africana e, in linea con il citato Regolamento di Sanità Animale (UE) 2016/429, sull'obbligo di:

- a) osservare la salute e il comportamento degli animali;
- b) osservare le eventuali modifiche dei parametri di produzione che possono far sorgere il sospetto di PSA;
- c) individuare anomali aumenti di mortalità.

Tutti i casi di mortalità anomala o di riduzione significativa dei tassi di produzione devono essere notificati al Servizio Veterinario territorialmente competente. Considerata la situazione epidemiologica, si raccomanda fortemente la segnalazione di anomala mortalità e/o variazione dei tassi produttivi anche per patologie ricorrenti nel settore suinicolo e non riconducibili a PSA (gastroenteriti, sindromi respiratori, PRRS etc. etc.) affinché i servizi veterinari possano condurre ulteriori indagini, compreso il campionamento per effettuare esami di laboratorio, laddove la situazione lo esiga ed elaborare il sospetto di PSA in tutti i casi opportuni.

2. NEI COMUNI INDIVIDUATI AD ALTO RISCHIO PSA (Tabella 1)

Così come previsto dal comma 2 dell'art. 4 dell'OM 4/2022, nei Comuni individuati a rischio, è possibile disporre misure aggiuntive, tra cui il controllo virologico di alcune specifiche categorie di animali. Con l'obiettivo di aumentare la sensibilità del sistema e ottimizzare le risorse disponibili, nei Comuni ad alto rischio dovrà essere intensificata l'attività di sorveglianza passiva nelle aziende commerciali tenendo conto del livello di rischio delle singole aziende. Pertanto, nelle aziende commerciali che presentano misure di biosicurezza non adeguate o le aziende per cui non sono note le condizioni di biosicurezza (per il momento si terrà in considerazione l'informazione disponibile rispetto all'accreditamento per *Trichinella*) sono da campionare e sottoporre a test virologico per PSA:

- a) tutte le scrofe e i verri rinvenuti morti;
- b) tutti i suini delle altre categorie con un peso maggiore di 20kg, morti il sabato e la domenica.

Tabella 1 – Elenco comuni alto rischio con aziende non accreditate

ASL	Comune Rischio PSA	n° aziende	n° aziende non accreditate trichinella)	scrofe (az non accreditate trichinella)	verri (az non accreditate trichinella)	tot capi (az non accreditate trichinella)
AL	ALESSANDRIA	6	3	2	1	7
AL	ALLUVIONI PIOVERA	4	4	1	1	45
AL	CASTELLETTO MONFERRATO	1	1	0	0	1
AL	CASTELNUOVO SCRIVIA	3	3	1	1	6
AL	FELIZZANO	3	3	0	0	5
AL	FUBINE	1	0	0	0	0
AL	MASIO	1	0	0	0	0
AL	MONTECASTELLO	1	0	0	0	0
AL	QUARGNENTO	3	3	13	2	142
AL	SALE	1	0	0	0	0
Totale ASL		24	17	17	5	206
AT	ASTI	11	10	6	2	61
AT	BELVEGLIO	1	1	0	0	4
AT	CORTIGLIONE	1	1	0	0	1
AT	COSTIGLIOLE D'ASTI	5	4	0	0	38
AT	MONTALDO SCARAMPI	1	0	0	0	0
AT	ROCCA D'ARAZZO	2	2	1	0	23
AT	VESIME	2	2	1	1	9
AT	VIGLIANO D'ASTI	1	1	0	0	1
Totale ASL		24	21	8	3	137
BI	SALUSSOLA	8	3	0	0	11
Totale ASL		8	3	0	0	11
CN1	BARGE	18	6	0	0	5159
CN1	BENEVAGIENNA	22	5	6	1	20
CN1	BUSCA	13	3	1	0	8
CN1	CAVALLERLEONE	11	0	0	0	0
CN1	CAVALLERMAGGIORE	20	0	0	0	0
CN1	CENTALLO	56	7	0	0	4691

ASL	Comune Rischio PSA	n° aziende	n° aziende non accreditate trichinella)	scrofe (az non accreditate trichinella)	verri (az non accreditate trichinella)	tot capi (az non accreditate trichinella)
CN1	CUNEO	17	7	1	0	4826
CN1	ENVIE	26	4	1	1	2594
CN1	FOSSANO	105	17	236	2	6720
CN1	MARENE	17	3	0	0	201
CN1	MONDOVÌ	8	3	3	1	48
CN1	MORETTA	15	1	0	1	1
CN1	RACCONIGI	19	8	80	2	7184
CN1	ROCCA DE' BALDI	14	3	0	0	16
CN1	SALICETO	1	1	1	0	1
CN1	SALUZZO	22	5	37	0	1022
CN1	SAVIGLIANO	65	7	4	0	1687
CN1	VILLAFALLETTO	57	3	0	0	1083
CN1	VOTTIGNASCO	23	7	0	0	393
Totale ASL		529	90	370	8	35654
CN2	BOSIA	1	1	0	0	23
CN2	CASTINO	4	1	3	2	106
CN2	CHERASCO	11	4	185	3	2315
CN2	CORTEMILIA	1	1	0	0	3
CN2	COSSANO BELBO	6	5	1	0	37
Totale ASL		23	12	189	5	2484
TO3	VILLAFRANCA PIEMONTE	28	9	1	0	2940
TO3	VILLAR FOCCHIARDO	1	1	15	1	31
Totale ASL		29	10	16	1	2971
TO4	CALUSO	5	4	4	2	39
TO4	CHIVASSO	6	6	101	1	4474
TO4	LANZO TORINESE	5	5	3	1	13
TO4	MAZZÈ	4	2	0	0	0
TO4	SETTIMO VITTONI	9	9	0	0	18
Totale ASL		29	26	108	4	4544
TO5	RIVA PRESSO CHERI	20	13	430	2	10084

ASL	Comune Rischio PSA	n° aziende	n° aziende non accreditate trichinella)	scrofe (az non accreditate trichinella)	verri (az non accreditate trichinella)	tot capi (az non accreditate trichinella)
Totale ASL		20	13	430	2	10084

8.5 Programmazione delle attività di formazione e sensibilizzazione per il periodo 2022/2023

SENSIBILIZZAZIONE ALLEVATORI COMPARTO SUINICOLO

Il Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, a seguito della comparsa del virus della PSA in Piemonte ha, in collaborazione con Coldiretti, organizzato un evento nel mese di gennaio 2022 in cui è stata illustrata la situazione legata all'emergenza in corso. Sulla base dei contenuti preparati per l'occasione, con i necessari aggiornamenti, è stato predisposto un modulo informativo rivolto agli allevatori che è stato trasmesso alle ASL piemontesi alle quali è stato dato incarico di stamparlo e darne diffusione. A queste ultime verrà richiesto, inoltre, di organizzare nel corso del 2022 almeno un evento informativo rivolto agli allevatori (due nel corso del 2023).

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER IL DEPOPOLAMENTO

Per quanto attiene la formazione degli operatori chiamati ad intervenire nelle attività di depopolamento, sono stati predisposti tre moduli didattici per l'approfondimento degli aspetti legati alla biosicurezza. Anche in questo caso è stato chiesto alle ASL di gestire l'attività di docenza dei corsi sulla biosicurezza organizzati dai vari soggetti coinvolti nelle attività di contenimento (Province, ATC, CA, Aree Protette ecc.) e di rendicontarne l'attività alla Regione Piemonte. Tutte le ASL piemontesi hanno rendicontato i corsi effettuati e la programmazione di quelli futuri.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI VETERINARI UFFICIALI

Il Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte organizza periodici eventi di aggiornamento rivolti alle tre aree dei Servizi Veterinari relativi alla situazione legata all'emergenza PSA ed alle attività connesse. Verrà richiesto alle ASL di programmare un evento formativo entro la fine del 2022 e almeno due nel corso del 2023.

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Il sito della Regione Piemonte dispone di una pagina dedicata all'emergenza rivolta all'utenza (<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/contenimento-della-peste-suina-africana>).

È stato altresì predisposto un pieghevole informativo rivolto ai fruitori dell'Outdoor caratterizzato dallo stesso layout di quelli predisposti per i cacciatori e per gli allevatori.